**Emendamenti a prima firma Rubinato**

**(in verde evidenziati i segnalati per contingentamento)**

**Emendamento per incentivare impianti di riscaldamento elettrico a fibra di carbonio per ridurre emissioni CO2**

*Al comma 1, lettera* a) *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:* 2*-bis*) al comma 2*-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2017, per l'acquisto e la posa in opera di impianti di riscaldamento elettrici a conduttori termici quali la fibra di carbonio.».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* 290 milioni per l'anno 2017, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.   
**2.  143.** Rubinato   
**Inammissibile per carenza di compensazione**

**Emendamenti per bonus incentivi fiscali a ristorazione e strutture ricettive.**

*Al comma 3 dopo le parole:* al periodo precedente anche *aggiungere le seguenti:* i ristoranti dichiarati storici, in base a leggi, provvedimenti regionali e/o territoriali, nonché.   
**\*  2.  119.** Rubinato

*Al comma 3 dopo le parole:* al periodo precedente anche *aggiungere le seguenti:* i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.   
**\*\*  2.  128.** Rubinato

*Al comma 3, dopo le parole:* pertinenti norme regionali *aggiungere le seguenti: ,* purché le medesime strutture non abbiano già beneficiato di finanziamenti in conto capitale nell'ultimo quinquennio, e sono compresi altresì i ristoranti dichiarati storici, in base a leggi, provvedimenti regionali e/o territoriali.   
**2.  121.** Rubinato

*Al comma 3, dopo le parole:* pertinenti norme regionali *aggiungere le seguenti:* , purché le medesime strutture non abbiano già beneficiato di finanziamenti in conto capitale nell'ultimo quinquennio.   
**2.  120.** Rubinato

**Emendamenti per progetti di efficientamento energetico di comuni e della rete di pubblica illuminazione**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*   
«5-*bis*. Al fine di consentire il potenziamento degli investimenti e contestuale riduzione della spesa corrente, le operazioni di efficientamento energetico poste in essere da Enti locali tramite E.s.c.o, che prevedono anche interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di edifici e reti di illuminazione realizzate da tali società a fronte del pagamento di un canone annuo da parte dell'Ente locale, sono contabilizzate nell'ambito della spesa corrente qualora il canone annuo, previsto contrattualmente, sia inferiore al costo medio dell'ultimo triennio sostenuto dall'ente locale per le utenze relative all'edificio o alla rete sottoposta ad efficientamento energetico. L'accrescimento patrimoniale degli investimenti effettuati sarà contabilizzato in contabilità economico patrimoniale a conclusione del relativo contratto di efficientamento energetico.   
**2.  68.** Rubinato, Moretto   
**Inammissibile per estraneità di materia**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Censimento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione).*

1. Al fine di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, di riduzione delle emissioni climalteranti, mediante un'efficiente riqualificazione e gestione della rete e del servizio di pubblica illuminazione, entro il 31 dicembre 2017 i Comuni provvedono al censimento dei quadri elettrici e dei punti luce e alla rilevazione dei dati relativi ai consumi di energia elettrica e alla manutenzione di tali impianti mediante schede anagrafiche e statistiche *standard*.   
2. Per il monitoraggio costante dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione finalizzato al miglioramento delle prestazioni e ad effettivi e strutturali risparmi di energia, entro il 31 dicembre 2018 sui quadri elettrici afferenti alla illuminazione pubblica sono installati dispositivi di misurazione (*smart meters*). Il gestore del servizio di illuminazione invia i dati rilevati dagli *smart meters* su base giornaliera e, a regolari scadenze, il censimento aggiornato dei dati di cui al comma 1 alla piattaforma PELL (*Public Energy Living Lab*) dell'ENEA.   
3. Gli interventi necessari alla predisposizione di *smart Services*, quali dimmerazione adattiva della illuminazione, monitoraggio traffico, sicurezza e diagnostica della strada, videosorveglianza per la prevenzione e mitigazione degli effetti di disastri ambientali, gestione parcheggi, messaggistica stradale, spot-wifi, sono realizzati mediante componenti, standard e protocolli aperti che consentono l'accesso alle infrastrutture di trasporto dati anche a servizi introdotti successivamente da terze parti.   
4. Per ridurre e razionalizzare i consumi di energia elettrica, mediante la riqualificazione energetica degli impianti e dei servizi di illuminazione pubblica e la diffusione degli *smart services* complementari, entro il 31 gennaio 2017 è istituito, nell'ambito dell'Agenzia di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'Osservatorio Nazionale sulla Illuminazione Pubblica per il supporto tecnico-scientifico alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Locali nel processo di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione mediante la progettazione, l'individuazione e l'applicazione delle soluzioni tecniche, procedurali e finanziarie più efficienti, la diffusione delle migliori pratiche e il monitoraggio costante dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni realizzate. L'Osservatorio valuta altresì l'affidabilità delle soluzioni progettuali e delle tecnologie individuate per la riqualificazione degli impianti, certificando le tecnologie più efficienti a garanzia dell'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.   
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:   
«713-*bis*. Al fine della riduzione della spesa pubblica mediante riqualificazione della rete e del servizio di pubblica illuminazione, per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti da trasferimenti a qualunque titolo e da ricorso al debito, per il censimento dei quadri elettrici e dei punti luce, per l'installazione di dispositivi di misurazione (*smart meters*) sui quadri elettrici afferenti all'illuminazione pubblica, e per la trasmissione dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione alla piattaforma PELL *(Public Energy Living Lab)* dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le spese di parte corrente e in conto capitale degli enti locali e territoriali, relative a progetti di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica, di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e per l'applicazione, in tali impianti, di tecnologie per la fornitura di servizi di interesse pubblico quali gli *Smart Services* complementari, individuati ed asseverati dall'Osservatorio di cui al comma 4. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro.

6. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2017 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce, con propria delibera, un'apposita componente tariffaria - in misura non superiore ad un euro - a carico dei titolari di utenze domestiche e non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico; con la medesima delibera, l'Autorità definisce altresì criteri e modalità per l'attribuzione delle relative risorse.   
**2.024.** Rubinato   
**Inammissibile per estraneità di materia**

**Emendamenti per estendere regime fiscale agevolato della cedolare secca**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. 2-*bis.*

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:   
«1-*bis*. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni purché, a loro volta, le sublochino per finalità abitative».   
**2.030.** Rubinato, Marchi   
**Inammissibile per carenza di compensazione**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis.*

*(Cedolare secca sui canoni di immobili locati ad esercizi di vicinato).*

Per il triennio 2017-2019, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1 lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali; nonché delle imposte di registro e di bollo sui contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 23 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.   
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.*   
**8.07.** Rubinato, Marchi

**Emendamento per agevolare imprese della pesca (eliminando per l’uso del televisore a bordo la tassa concessione governativa, mantenendo lo specifico canone di abbonamento annuale)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*   
1-*bis*. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica, del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni, *con le seguenti:* 298,3 milioni.   
**9.  4.** Rubinato, Venittelli, Rostellato   
**Inammissibile per estraneità di materia**

**Emendamento per accesso delle scuole paritarie ai fondi della Buona Scuola per l’alternanza scuola-lavoro**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*   
3-*bis*. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ai sensi del comma 11».   
**42.  22.** Rubinato, Gigli, Rotta

**Emendamento per accesso delle scuole paritarie ai fondi strutturali PON**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*   
4-*bis*. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.   
**42.  27.** Rubinato, Gigli, Rotta

**Emendamenti per agevolare imprese della pesca**

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

Art. 46-*bis.*

*(Assoggettamento del pescato alle aliquote IVA previste per i prodotti agricoli e alimentari).*

1. Alla parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente punto:   
17-*bis*. pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi (compresi i testacei) anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia, freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03).

*Conseguentemente:*   
*sostituire il capo con il seguente:* misure in favore dell'agricoltura e della pesca;   
*all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.   
**46.076.** Rubinato, Venittelli, Rostellato

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

Art. 46-*bis.*

*(Regolamentazione della tassa di concessione governativa per la licenza di pesca).*

2-*bis*. La tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca è dovuta solo nel caso di rilascio delle licenza di pesca, ovvero di rinnovo del documento abilitativo scaduto, Le variazioni dei dati contenuti e riportati sulla licenza di pesca, anche laddove comportino l'emissione di un nuovo titolo amministrativo, non integrano il presupposto applicativo della tassa, fatta eccezione delle modifiche sostanziali riguardanti esclusivamente i dati relativi al l'impresa di pesca, per le quali la tassa è comunque dovuta.

*Conseguentemente:*   
*sostituire il capo con il seguente:* misure in favaore dell'agricoltura e della pesca.   
*all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni *con le seguenti:* 299 milioni.   
**46.077.** Rubinato, Venittelli, Rostellato

**Emendamento per estendere la misura premiale prevista per fusione Comuni alle CCIAA già accorpate**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

Art. 60-*bis*.

*(Misure di efficientamento del sistema camerale).*

1. Al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che abbiano concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* è incrementato di 300 milioni di euro annui *con le seguenti:* è incrementato di 295 milioni di euro annui.   
**60.01.** Rubinato, Martella, Moretto, Crivellari, Mognato, Zoggia, De Menech, Murer, Rotta, Crimì, Zardini, Casellato, Miotto

**Emendamenti in materia di Enti locali (v. Focus)**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*   
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 469,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

*Conseguentemente, all'articolo 65, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* In aggiunta alle entrate finali, nel triennio 2017-2019, è considerato anche l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno precedente e regolarmente applicato al bilancio preventivo allo scopo di finanziare interventi di messa a norma di edifici scolastici, di manutenzione straordinaria della rete viaria e dei cimiteri, purché l'ente disponga disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa.   
**63.  17.** Rubinato, Camani, Casellato, Crimi, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*   
3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 669,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

*Conseguentemente, all'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:*   
a) *sostituire il comma 23 con il seguente:*   
23. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro annui, di cui 450 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.   
b) *sostituire il comma 32 con il seguente*   
32. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 25, 27, 28 e 30 sono, rispettivamente, il 20 maggio, 5 giugno, 20 maggio e 15 giugno.   
**63.  21.** Rubinato, Casellato

*Al comma 3, sostituire le parole:* 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 *con le seguenti:* 919,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

*Conseguentemente, all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:*   
4-*bis*. Al fine della riduzione della spesa pubblica mediante riqualificazione della rete e del servizio di pubblica illuminazione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti da trasferimenti a qualunque titolo e da ricorso al debito, per il censimento dei quadri elettrici e dei punti luce, per l'installazione di dispositivi di misurazione (*smart meters*) sui quadri elettrici afferenti all'illuminazione pubblica, e per la trasmissione dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione alla piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le spese di parte corrente e in conto capitale degli enti locali e territoriali, relative a progetti di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica, di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e per l'applicazione, in tali impianti, di tecnologie per la fornitura di servizi di interesse pubblico quali gli *Smart Services* complementari. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.   
**63.  35.** Rubinato

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*   
10-*bis*. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.   
**64.  32.** Rubinato, Fabbri

**Emendamenti per collocazione in mobilità lavoratori di consorzi tra Enti locali**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*   
10-*bis*. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:   
12-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 19 comma 8 e 25 si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poste in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.   
12-*ter*. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai dipendenti delle aziende e consorzi già posti in liquidazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché dipendenti nella fase di avvio della liquidazione, anche qualora successivamente licenziati.   
12-*quater*. A tal fine è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

*Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.   
**64.  33.** Rubinato, Pastorelli, Zoggia, Mognato, Moretto, Martella   
**Inammissibile per estraneità di materia**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*   
10-*bis*. Ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poste in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19 comma 8 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.   
10-*ter*. Il comma 10-*bis* si applica ai lavoratori dei consorzi e delle aziende speciali in servizio al momento dell'avvio della liquidazione, anche se successivamente licenziati.   
10-*quater*. A tal fine è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

*Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.   
**64.  34.** Rubinato, Pastorelli, Zoggia, Mognato, Moretto, Martella   
**Inammissibile per estraneità di materia**

**Emendamento per premiare CCIAA che si accorpano**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*   
10-*bis*. Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 300 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «è incrementato di 260 milioni di euro annui»*.*   
**64.  25.** Rubinato, Martella, Moretto, Crivellari, Mognato, Zoggia, De Menech, Murer, Rotta, Crimì, Zardini, Casellato, Miotto, Venittelli, Causin

**Altri emendamenti su Enti locali (v. Focus)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*   
1-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, ai comuni che hanno conseguito, nel 2016, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 100 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore almeno del 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   
**65.  54.** Rubinato, Casellato

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:*   
In aggiunta alle entrate finali, nel triennio 2017-2019, è considerato anche l'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell'anno precedente e regolarmente applicato al bilancio preventivo allo scopo di finanziare interventi di messa a norma di edifici scolastici, di manutenzione straordinaria della rete viaria e dei cimiteri, purché l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa.

*Conseguentemente, sostituire il comma 23 con il seguente:*   
23. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 200 milioni di euro annui, di cui 100 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.   
**65.  44.** Rubinato

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché l'avanzo di amministrazione disponibile, risultante dal rendiconto dell'anno precedente, se di importo complessivo inferiore al fondo cassa al 31 dicembre del medesimo anno e se applicato al bilancio di previsione per finanziare investimenti.

*Conseguentemente:*   
*al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente:*   
A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno precedente se applicato al bilancio di previsione per finanziare investimenti, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.   
*all'articolo 81, sopprimere il comma 2.*   
**65.  50.** Rubinato, Camani, Casellato, Crimì, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia

*Al comma 17, lettera* d)*, sostituire le parole:* all'1 per cento *con le seguenti:* al 5 per cento.   
**65.  149.** Rubinato, Camani, Casellato, Crimì, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia

*Sostituire il comma 32 con il seguente:*   
32. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 25, 27, 28 e 30 sono, rispettivamente, il 20 maggio, 5 giugno, 20 maggio e 15 giugno.   
**65.  150.** Rubinato, Camani, Casellato, Crimì, Crivellari, D'Arienzo, Dal Moro, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rostellato, Rotta, Sbrollini, Zan, Zardini, Zoggia

**Emendamento per mantenere la disciplina che anticipa al momento dell’apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito per portare in detrazione l’iva**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*   
*all'articolo 81, sopprimere il comma 2;*   
*alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*   
2017: - 40.000.000;   
2018: - 40.000.000;   
2019: - 40.000.000.   
**71.  4.** Rubinato

**Emendamenti per fondo a favore di scuole dell’infanzia paritarie**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 4:*   
*sostituire le parole*: Per l'anno 2017 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2017;   
*sostituire le parole:* 25 milioni di euro *con le seguenti:* 75 milioni di euro.   
**78.  24.** Rubinato, Gigli, Rotta, Santerini, Ginato

*Al comma 2, sostituire le parole:* 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, *con le seguenti:* 480 euro per l'anno 2016, a 417 euro per l'anno 2017 e a 505 euro a decorrere dall'anno 2018,*.*

*Conseguentemente, al comma 4:*   
*sostituire le parole:* Per l'anno 2017 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2017;   
*sostituire le parole:* 25 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.   
**78.  23.** Rubinato, Gigli, Rotta, Santerini, Ginato

**Emendamento per semplificare school bonus**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4*-bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono aggiunti seguenti: «148*-bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. in tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:   
*a)* comunicare mensilmente ai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;   
*b)* versare entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali suddette, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.   
148*-ter*. All'attuazione del comma 148*-bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.   
**78.  22.** Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato   
**Inammissibile per estraneità di materia**   
**Fatto ricorso e riammesso dalla Presidenza della Commissione**

**Altri emendamenti per scuole paritarie**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*   
4*-bis*. L'erogazione delle risorse finanziarie assegnate per anno scolastico alle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono effettuate dagli Uffici scolastici regionali, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, per il tramite di acconti, nonché di un saldo che deve essere erogato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, al fine di garantire la continuità di prestazioni che ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari.   
**78.  21.** Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato   
**Inammissibile per estraneità di materia**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*   
4*-bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 91 bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'attività educativa e didattica si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni *con le seguenti:* 290 milioni.   
**78.  18.** Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*   
4*-bis*. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5*-quinquies*, sono aggiunti i seguenti:   
5*-sexies*. Non si considera commerciale ai fini fiscali l'attività didattica delle scuole paritarie gestite dai soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, che prestano servizi educativi e didattici dietro pagamento di rette che coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso, così come annualmente determinato, sulla base dei costi medi di riferimento, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e che prevedono il reimpiego di eventuali utili a favore delle stesse scuole, o di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte delle medesime e unitarie strutture e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.   
5*-septies*. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui al comma 5*-sexies* assumono l'ammontare delle retribuzioni al netto del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

*Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni *con le seguenti:* 280 milioni*.*   
**78.  20.** Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato

*Dopo il comma 4, aggiungere 11 seguente:*   
4*-bis*. A tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica il medesimo criterio di corresponsione ai Comuni della tassa sui rifiuti previsto all'articolo 33*-bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni iscritti alla scuola.

*Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni *con le seguenti:* 290 milioni*.*   
**78.  19.** Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*   
4*-bis*. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. A tal fine, all'articolo 1, comma 1*-bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440, le parole «le istituzioni scolastiche statali» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62».   
**\*  78.  17.** Rubinato, Gigli, Rotta